



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 22
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Mr. Mario Grillo, Director General

Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale
per le Valutazioni Ambientali
V. Cristoforo Colombo 44
00147 Roma



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2010 – 0030078 del 10/12/2010

cc: **Mrs. Carmela Bilanzone,**
Espoo contact



Številka: 35409-177/2009
Datum: 3. 12. 2010

**Zadeva: Environmental Assessment in Transboundary context
IPPC Environmental Permit for Livarna Gorica d.o.o.**

First we would like to inform you that we received your comments on the material that we sent by a letter dated November 2, 2010. Since the comments were sent by fax, we did not received attachments listed in your fax letter, so we kindly ask you to send them by e mail: jure.likar@gov.si, tone.kvasic@gov.si

We would like to submit your comments to our competent authority as soon as possible, because issuing IPPC Environmental Permit is about to be closed soon.

Further, please find enclosed the draft of IPPC Environmental Permit prepared by our competent authority- Agency of the Republic of Slovenia for Environment.

We would also like to inform you that the draft of Environmental Permit is being available to slovene public from December 1, 2010 untill January 3, 2011 in Administrative unit of Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

We ask you to organise the public consultation and send the last precise comments or agreement to the final decision until January 10, 2011.

mag. Vesna Kolar Planinšič
Espoo contact



Barbara Avčin Tržan
Director General

Attachment: The draft of IPPC Environmental Permit

BOZZA DELLA DECISIONE QUALORA VENGA ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA PARTE NEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
AGENZIA PER L'AMBIENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608
tel.: +386(0)1 478 40 00 fax: +386(0)1 478 40 52

Numero: 35407-45/2010-

Data: 24.11.2010

L'Agenzia per l'Ambiente della Repubblica di Slovenia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Decreto sulle autorità dei Ministeri (Gazzetta Ufficiale della RS n. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 e 69/10) e ai sensi degli articoli 77 e 78 della Legge sulla tutela dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale della RS n. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 112/06-OdlUS 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 e 108/09), nella questione relativa al rilascio della modifica dell'Autorizzazione ambientale per l'attivazione dell'impianto che potrebbe provocare l'inquinamento ambientale di rilevanza sostanziale, a richiesta della parte LIVARNA GORICA d.o.o., Cesta IX. korpusa 116, 5250 Solkan, rappresentata dalla direttrice Simona Stegne Ceraj, rilascia la seguente

DECISIONE
sulla modifica dell'Autorizzazione ambientale

I

L'autorizzazione ambientale n. 35407-37/2006 del 14.12.2009, rilasciata dall'Agenzia per l'Ambiente della Repubblica di Slovenia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla parte - l'operatore LIVARNA GORICA d.o.o., Cesta IX. Korpusa 116, 5250 Solkan, si modifica come predisposto in proseguimento della presente Decisione:

1) Il punto 1 è modificato e recita:

1 Contenuto dell'Autorizzazione

L'autorizzazione ambientale per l'attivazione dell'impianto di **fusione e colata della ghisa grigia** con la capacità di fusione di 68 tonnellate al giorno (di seguito: l'impianto) si rilascia alla parte - l'operatore LIVARNA GORICA d.o.o., Cesta IX. korpusa 116, 5250 Solkan (di seguito: l'operatore). L'impianto si trova sui terreni relativi alle particelle n. 1504/1, 1504/4, 1510/2, 1511/2, 1512/2, 1512/4, 1514/2, 1514/6, 1515/1, 1515/4, 1517/3, 1518/2, 2269/4, 2269/5, 2269/6, 2672, 2673 e 2675 del c.c. di Solkan.

L'impianto è composto dalle seguenti unità tecnologiche immobili:

- Fonderia:
- forno fusorio ad induzione a crogiolo BBC IMTK 6500;
- forno fusorio ad induzione a crogiolo ABB ITMK 4000;

**BOZZA DELLA DECISIONE QUALORA VENGA ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA PARTE NEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE**

- forno ad induzione a canale e di mantenimento BERNOTTI IP8;
- Colatura:
 - forno di colata ad induzione CALAMARI MF 300/4;
- Impianto per la produzione di nuclei secondo il procedimento "crowning";
- Preparazione e ritorno della sabbia;
- Linea di formatura;
- Linea di raffreddamento dei pezzi fusi;
- Impianto di pulitura ed elaborazione dei pezzi fusi:
 - macchine per la sbavatura dei pezzi fusi;
 - sabbiatura con granuli metallici;
- Stazione di compressione;
- Magazzini di materia prima e prodotti.

II

Nel dispositivo dell'Autorizzazione ambientale si **modifica il punto 2** come segue:

2) Il punto 2.1.10 è modificato e recita:

2.1.10 In caso di guasti al purificatore dei gas di scarico allo scarico Z1-filtro IKV 3,2- fonderia, l'operatore potrà esercitare utilizzando l'unità tecnologica - il forno a induzione a crogiolo BBC IMTK e ABB ITMK 4000, indipendentemente dalle disposizioni di cui al punto 2.1.9 del dispositivo della presente Autorizzazione, fino alla conclusione del processo lavorativo in corso. A tal scopo è tenuto ad assicurare il controllo continuo e la gestione, in modo da non superare il livello minimo di emissioni a tali condizioni.

3) Si aggiunge il punto 2.1.23

2.1.23 L'operatore deve assicurare che l'altezza minima dello scarico Z1, misurata da terra, non sia inferiore a 10 m, ossia che superi di almeno 3 m i cornicioni dei tetti degli edifici vicini, la quale distanza dallo scarico è minore della loro altezza.

4.) Il punto 2.2.1 è modificato e recita:

2.2.1 Valori concessi inerenti alle emissioni di sostanze nell'atmosfera per la fonte di emissione - forno fusorio a induzione a crogiolo

Fonte di emissione:	Forno fusorio ad induzione a crogiolo
Unità tecnologica:	forno a induzione a crogiolo BBC IMTK 6500; forno a induzione a crogiolo ABB ITMK 4000
Scarico con codice:	Z1-Filtro IKV 3,2-fonderia
Simbolo del punto di misurazione:	MM1

Tabella 1: Valori concessi dei parametri fino al 31.12.2010

Parametro	Valore concesso
Polveri totali	20 mg/m ³
Totale di particelle inorganiche di II categoria di pericolo: - arsenico e composti dell'arsenico, fatta eccezione per l'arsina (AsH ₃), espressi con il simbolo As; - cobalto e composti del cobalto, espressi con il simbolo Co, - nichel e composti del nichel, espressi con il simbolo Ni; - selenio e composti del selenio, espressi con il simbolo Se; - tellurio e composti del tellurio, espressi con il simbolo Te.	1 mg/m ³

BOZZA DELLA DECISIONE QUALORA VENGA ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA PARTE NEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

Parametro	Valore concesso
Totale di particelle inorganiche di III categoria di pericolo: - antimonio e composti dell'antimonio, espressi con il simbolo Sb; - rame e composti del rame, espressi con il simbolo Cu; - cianuri facilmente solvibili, espressi con il simbolo CN; - fluoridi facilmente solvibili, espressi con il simbolo F; - stagno e composti dello stagno, espressi con il simbolo Sn; - cromo e composti del cromo, espressi con il simbolo Cr; - manganese e composti del manganese, espressi con il simbolo Mn; - piombo e composti del piombo, espressi con il simbolo Pb; - platino e composti del platino, espressi con il simbolo Pt; - palladio e composti del palladio, espressi con il simbolo Pd; - rodio e composti del rodio, espressi con il simbolo Rh; - vanadio e composti del vanadio, espressi con il simbolo V.	5 mg/m ³
Totale di particelle inorganiche di II e III categoria di pericolo:	5 mg/m ³

Tabella 2: Valori concessi dei parametri dal 1.1.2011

Parametro	Valore concesso
Polveri totali	20 mg/m ³
Totale di particelle inorganiche di II categoria di pericolo: - piombo e composti del piombo, espressi con il simbolo Pb; - cobalto e composti del cobalto, espressi con il simbolo Co; - nichel e composti del nichel, espressi con il simbolo Ni; - selenio e composti del selenio, espressi con il simbolo Se; - tellurio e composti del tellurio, espressi con il simbolo T.	0,5 mg/m ³
Totale di particelle inorganiche di III categoria di pericolo: - antimonio e composti dell'antimonio, espressi con il simbolo Sb; - cromo e composti del cromo, espressi con il simbolo Cr; - cianuri (NaCN), espressi con il simbolo CN; - fluoruri di sodio (NaF), espressi con il simbolo F; - rame e composti del rame, espressi con il simbolo Cu; - manganese e composti del manganese, espressi con il simbolo Mn; - vanadio e composti del vanadio, espressi con il simbolo V; - stagno e composti dello stagno, espressi con il simbolo Sn.	1 mg/m ³
Totale di particelle inorganiche di II e III categoria di pericolo:	1 mg/m ³
Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)	0,1 ng TEQ/m ³

6.) Si aggiungono i punti 2.3.18 e 2.3.19

- 2.3.18 L'operatore è tenuto ad assicurare il monitoraggio di esercizio delle emissioni di sostanze nell'atmosfera allo scarico Z1 di cui al punto 2.2.1 del dispositivo della presente Autorizzazione, incluse le prime misurazioni, non prima di tre mesi, ossia al massimo dopo nove mesi dalla messa in funzione del forno a induzione a crogiolo ABB ITMK 4000.
- 2.3.19 L'operatore è tenuto ad assicurare il monitoraggio di esercizio, incluse le prime misurazioni di cui al punto 2.3.18 del dispositivo della presente Autorizzazione per il gruppo di parametri determinato al punto 2.2.1 del dispositivo della presente Autorizzazione.

III

BOZZA DELLA DECISIONE QUALORA VENGA ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA PARTE NEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

Nel dispositivo dell'Autorizzazione ambientale si **modifica il punto 5** come segue:

7) **Il punto 5 è modificato e recita:**

5 **Esigenze connesse alla tutela ambientale per le radiazioni elettromagnetiche**

5.1 **Esigenze inerenti alle radiazioni elettromagnetiche nell'ambiente naturale e di vita**

5.1.1 Nella pianificazione, costruzione e ricostruzione della fonte di radiazione, che rappresenta parte integrante dell'impianto di cui al punto 1 del dispositivo della presente Autorizzazione, l'operatore deve scegliere soluzioni tecniche, rispettando le conoscenze e le soluzioni che assicurano il non superamento dei valori limite riportati nella Tabella 5-1, onde assicurare i minimi impatti ambientali tecnici provocati dalle radiazioni.

5.2 **Valori limite delle radiazioni elettromagnetiche**

5.2.1 L'operatore deve assicurare che i valori limite effettivi dell'intensità del campo elettrico e della densità del flusso d'induzione magnetica, provocati dall'impianto di cui al punto 1 del dispositivo della presente Autorizzazione, non superino i valori riportati nella Tabella 5-1.

Tabella 5-1: Valori limite effettivi dell'intensità del campo elettrico e della densità del flusso d'induzione magnetica

	I zona – per fonti di radiazioni nuove e ricostruite	II zona - per fonti di radiazioni nuove e ricostruite e per la I e II zona – per le fonti di radiazione esistenti
Valore limite effettivo dell'intensità del campo elettrico (kV/m)	0,5	10
Valore limite effettivo della densità del flusso d'induzione magnetica (mT)	0,01	0,1

5.3 **Obblighi inerenti allo svolgimento delle prime misurazioni e stesura di rapporti inerenti alle emissioni di radiazioni elettromagnetiche nell'ambiente naturale e di vita**

5.3.1 Nello svolgimento delle prime misurazioni, l'operatore deve assicurare la misurazione dei valori del campo elettromagnetico, in base ai quali, in conformità alle norme sulle radiazioni elettromagnetiche nell'ambiente naturale e di vita, determina l'impatto ambientale, conseguente alle emissioni dalla fonte di radiazione, per il luogo sul quale si esegue la misurazione.

5.3.2 L'operatore è tenuto ad eseguire le prime misurazioni della fonte di radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza degli impianti di cui al punto 1 del dispositivo della presente Autorizzazione, successivamente alla prima attivazione della nuova fonte di radiazioni o della fonte ricostruita, nell'ambito dell'esercizio di prova. Qualora ciò non sia definito dal procedimento di rilascio dell'Autorizzazione ambientale, successivamente all'instaurazione di condizioni d'esercizio stabili, comunque non prima di tre mesi ed entro nove mesi dall'attivazione.

5.3.3 L'operatore è tenuto a presentare la Relazione sull'esecuzione delle prime misurazioni all'Agenzia per l'Ambiente della RS entro 30 giorni dall'esecuzione di tali misurazioni.

5.3.4 L'operatore è tenuto a conservare le relazioni sulle prime misurazioni delle radiazioni elettromagnetiche nell'ambiente naturale e di vita della fonte di radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza degli impianti di cui al punto 1 del dispositivo della presente Autorizzazione per almeno dieci anni.

BOZZA DELLA DECISIONE QUALORA VENGA ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA PARTE NEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

- 5.3.5 La persona che esegue le prime misurazioni delle radiazioni elettromagnetiche per le fonti di tali radiazioni deve essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, ai sensi della norma che predispone le prime misurazioni e il monitoraggio di esercizio delle fonti di radiazioni elettromagnetiche, incluse le condizioni per la loro esecuzione.
- 8) **Si aggiunge il punto 5.a, che recita:**
- 5.a Esigenze connesse alla tutela ambientale per l'inquinamento luminoso**
- 5.a.1 Esigenze inerenti all'inquinamento luminoso**
- 5.a.1.1 Per l'illuminazione della zona dell'impianto di cui al punto 1 della presente Autorizzazione, che rappresenta fonte di luce, l'operatore è tenuto ad utilizzare esclusivamente luci, la cui quota di flusso luminoso indirizzato verso l'alto deve corrispondere allo 0%.
- 5.a.1.2 L'operatore deve assicurare che la potenza elettrica media delle luci destinate all'illuminazione dell'edificio di produzione, inclusa l'illuminazione di sicurezza, calcolata in base al totale di aree edificabili dell'edificio di produzione e delle aree edificabili scoperte e illuminate degli edifici di ingegneria civile, destinati al processo di produzione sulla zona dell'edificio di produzione, non superi i valori limite di cui al punto 5.a.2 della presente Autorizzazione. Indipendentemente dal calcolo della capacità elettrica media delle luci, per l'illuminazione dell'edificio di produzione si possono utilizzare una o più luci, la quale potenza elettrica complessiva non deve superare i 300 W.
- 5.a.1.3 L'operatore deve spegnere l'illuminazione durante il giorno, dal mattino alla sera, fatta eccezione per i casi di condizioni meteorologiche estreme (ad esempio: in caso di fitta nebbia, pioggia abbondante o neve).
- 5.a.1.4 L'operatore non dovrà utilizzare fasci di luce di qualsiasi tipo o forma, fissi o rotanti, qualora siano indirizzate verso il cielo o superfici che potrebbero rifletterli verso il cielo.
- 5.a.1.5 L'operatore è tenuto ad adeguare l'illuminazione esistente, inerente all'impianto di cui al punto 1 della presente Autorizzazione, alle esigenze di cui ai punti 5.a.1.1 e 5.a.1.2 della presente Autorizzazione entro il 31.12.2015. L'adattamento dell'illuminazione esistente si deve svolgere in modo graduale, in modo che almeno il 50% di luci dell'illuminazione esistente sia conforme alle esigenze di cui al punto 5.a.1.1 della presente Autorizzazione, entro il 31.12.2012.
- 5.a.2 Valori limite della potenza media di allacciamento elettrico delle luci**
- 5.a.2.1 Valori limite della potenza media di allacciamento elettrico delle luci per l'illuminazione dell'edificio di produzione:
- 0,090 W/m² durante lo svolgimento del processo di produzione e 30 minuti prima dell'inizio e alla fine dell'orario di esercizio;
 - 0,015 W/m² nel periodo che non si svolge il processo di produzione.
- 5.a.3 Obblighi inerenti alle segnalazioni riguardanti l'inquinamento luminoso**
- 5.a.3.1 L'operatore deve assicurare il piano di illuminazione, dal quale risultano i dati fondamentali inerenti alla fonte luminosa.
- 5.a.3.2 L'operatore è tenuto a verificare il piano di illuminazione ogni cinque anni, dopo la sua attivazione. In caso di necessità, il piano viene modificato o completato.
- 5.a.3.3 A richiesta del Ministero dell'ambiente, ossia dell'Ispettorato dell'ambiente, l'operatore è tenuto a presentare il piano di illuminazione.

BOZZA DELLA DECISIONE QUALORA VENGA ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA PARTE NEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

Nel dispositivo dell'Autorizzazione ambientale si **modifica il punto 6** come segue:

9) Il punto 6.3.3. è modificato e recita:

- 6.3.3 All'operatore viene permesso il recupero dei rifiuti non pericolosi, riportati nella Tabella 17, per i forni fusori ad induzione a crogiolo BBC IMTK 6500 e ABB ITMK 4000, secondo il procedimento di elaborazione R4-riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici, per una quantità complessiva di 10.006 tonnellate annue.

Tabella 17: Tipi e quantità di rifiuto per il recupero

Numero di classificazione del rifiuto	Denominazione del rifiuto
12 01 02	altre particelle di ferro
12 01 04	altre particelle di metalli non ferrosi

V

L'altro testo del dispositivo dell'Autorizzazione ambientale n. 35407-37/2006 del 14.12.2009 rimane invariato.

VI

Nel presente procedimento non vi sono insorte spese.

Motivazione

L'Agenzia per l'Ambiente della Repubblica di Slovenia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che, in qualità di autorità del Ministero, svolge le mansioni nell'ambito della tutela ambientale (di seguito: l'autorità competente), in data 18.1.2010 ha ricevuto la Richiesta della parte – l'operatore LIVARNA GORICA d.o.o., Cesta IX. korpusa 116, 5250 Solkan (di seguito: l'operatore), rappresentata dalla direttrice Simona Stegne Ceraj, concernente la modifica dell'Autorizzazione ambientale per l'impianto che potrebbe provocare inquinamenti ambientali di maggiori entità – l'impianto di fusione e colata della ghisa grigia con la capacità di fusione di 50 tonnellate al giorno (di seguito: l'impianto), per il quale l'autorità competente ha rilasciato l'Autorizzazione ambientale n. 35407-37/2006 del 14.12.2009. La parte ha completato la Richiesta di modifica dell'Autorizzazione ambientale in data 29.3.2010, _____.

Ai sensi dell'articolo 68 della Legge sulla tutela dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A e 70/08; di seguito: la Legge ZVO-1), l'operatore ha l'obbligo di richiedere l'Autorizzazione ambientale per l'esercizio dell'impianto nel quale si svolgerà l'attività, che potrebbe provocare inquinamenti ambientali di maggiori entità, ossia per qualsiasi maggiore modifica dell'esercizio di tale impianto. Ai sensi del comma secondo dell'articolo 68 della Legge ZVO-1, per notevole modifica di funzionamento dell'impianto si intende ogni modifica apportata all'impianto, ossia il suo allargamento, che comporta la modifica delle caratteristiche tecniche principali dell'impianto o della sua capacità, con conseguenti modifiche della quantità o del tipo di emissioni nell'ambiente, ossia altri impatti negativi per le persone o l'ambiente.

BOZZA DELLA DECISIONE QUALORA VENGA ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA PARTE NEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

Ai sensi del comma primo dell'articolo 77 della Legge ZVO-1, l'operatore è tenuto ad avvisare per iscritto il Ministero dell'Ambiente di ogni modifica inerente al funzionamento o all'allargamento dell'impianto che potrebbe comportare impatti ambientali, ossia di ogni modifica inerente alla ragione sociale o alla sede, il che viene dimostrato dalla conferma di spedizione della lettera. Ai sensi del comma quinto dell'articolo 77 della Legge ZVO-1, il Ministero potrà inoltre modificare l'Autorizzazione ambientale qualora, in base alla notifica di cui al comma primo dell'articolo 77, si determini che non si tratta di notevoli modifiche di funzionamento dell'impianto, bensì di modifiche di condizioni e misure dell'Autorizzazione ambientale. In tal caso, entro 30 giorni dalla notifica, il Ministero invita per iscritto l'operatore dell'impianto a presentare, nel termine prestabilito, la Richiesta di modifica dell'Autorizzazione ambientale, comprendente gli elementi di cui all'articolo 70 della Legge ZVO-1, fatta eccezione per l'elaborato di determinazione della zona d'impatto dell'impianto. Qualora l'operatore dell'impianto non presenti la Richiesta di modifica dell'Autorizzazione ambientale nel termine prestabilito, la stessa si considererà ritirata. Ai sensi del comma settimo dell'Articolo 77, il Ministero decide circa la modifica dell'Autorizzazione ambientale nel caso di cui al comma quinto dell'articolo 77 della Legge ZVO-1 entro 30 giorni dalla ricezione della Richiesta completa; in tal caso non si applicano le disposizioni dell'articolo 71 della Legge ZVO-1 e le disposizioni dal comma secondo al comma quarto dell'articolo 73 della Legge ZVO 1.

Ai sensi del punto 4 del comma primo dell'articolo 78 della Legge ZVO-1, il Ministero esegue la modifica dell'Autorizzazione ambientale, per dovere d'ufficio, qualora ciò sia predisposto dalle modifiche delle norme sulla tutela ambientale, inerenti al funzionamento dell'impianto. Ai sensi del comma primo dell'articolo 126 della Legge sulla procedura amministrativa generale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 e 8/10; di seguito: la Legge ZUP), l'autorità competente intraprende il procedimento per dovere d'ufficio, se ciò è determinato dalla legge o da una norma basata sulla legge, ossia qualora sia determinato o si venga a conoscenza che, considerando lo stato effettivo, il procedimento amministrativo è di interesse pubblico.

Considerando la modifica delle norme, come di seguito riportato, ai sensi del punto 4 del comma primo dell'articolo 78 della Legge ZVO-1, in riferimento al comma primo dell'articolo 126 della Legge ZUP, l'autorità competente ha intrapreso la procedura di modifica dell'Autorizzazione ambientale n. 35407-37/2006-58 del 14.12.2009 per dovere d'ufficio. Il procedimento di modifica dell'Autorizzazione ambientale precedentemente riportato è stato intrapreso anche in base alla Richiesta dell'operatore, a causa di modifiche inerenti al funzionamento dell'impianto, presentata in data 18.1.2010 e completata il 29.3.2010, _____.

Precisazioni sulla Delibera:

Ai sensi dell'articolo 130 della Legge ZUP, l'autorità che gestisce la procedura può unire le questioni in un unico procedimento, qualora i diritti e doveri dell'operatore si basino sullo stesso o simile stato effettivo e sulla stessa legge, qualora l'organismo preposto alla gestione del procedimento sia competente nel merito per tutte le questioni. Sulla riunione delle questioni in un unico procedimento decide l'autorità competente, tramite una particolare Delibera, contro la quale è permesso il ricorso.

In esito all'esame della documentazione inerente alla modifica dell'Autorizzazione ambientale, a richiesta dell'operatore e in contesto della modifica dell'Autorizzazione ambientale per dovere d'ufficio, è stato determinato che, in entrambe le questioni, si tratta dello stesso impianto. Ciò significa che i diritti e doveri dell'operatore si basano sullo stesso o simile stato effettivo e sulla stessa legge; nell'ambito delle questioni, infatti, si applicano norme reciprocamente collegate (Legge ZVO-1 e norme basate su tale legge). La decisione inerente ad entrambi le questioni viene portata dall'autorità competente. Considerando quanto riportato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 130 della Legge ZUP è stato deciso nel modo predisposto dal punto 1 del dispositivo della presente Delibera.

Ai sensi del comma quinto dell'articolo 258 della Legge ZUP, il ricorso avverso la Delibera non né trattiene l'esecuzione, qualora la legge o la Delibera non determinino diversamente, ed è quindi stato deciso come predisposto al punto 2 della presente Delibera.

Ai sensi dell'articolo 22 della Legge sulle tasse amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 42/07-ZUT-UPB3 e 126/07), la presente Delibera è esentasse.

**BOZZA DELLA DECISIONE QUALORA VENGA ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA PARTE NEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE**

Precisazioni sulla Decisione:

Nell'ambito del procedimento inerente al rilascio dell'Autorizzazione ambientale, l'autorità competente ha deliberato in base alla Richiesta, inclusi i seguenti annessi:

-
-

In base alla Richiesta e alla documentazione presentata, nell'ambito del procedimento è stato determinato il seguente:

In data 14.12.2009, l'autorità competente ha rilasciato all'operatore l'Autorizzazione ambientale n. 35407-37/2006 per l'esercizio della fonderia del ferro e dell'acciaio, corrispondente al simbolo di attività 2.4, con capacità produttiva di 50 tonnellate al giorno.

In base alla Richiesta di modifica dell'autorizzazione ambientale, l'autorità competente ha determinato la modifica della capacità di produzione dell'impianto, ossia l'aumento da 50 a 68 tonnellate al giorno, conseguente alla sostituzione del forno fusorio ad induzione a frequenza di rete Junker NFT Ge 2000 con il forno fusorio a induzione a media frequenza ABB ITMK 4000.

La modifica dell'esercizio dell'impianto comprende il seguente:

- rimozione del forno fusorio ad induzione a frequenza di rete Junker NFT Ge 2000;
- montaggio del forno fusorio ad induzione a media frequenza ABB ITMK 4000;
- montaggio del trasformatore ad olio GBAS 1-1600;
- montaggio della torre di raffreddamento EWK 324/09.

Si sostituisce il forno fusorio ad induzione a frequenza di rete Junker NFT Ge 2000, della capacità pari a 2.000 kg, produttività pari a 600 kg/h e potenza massima pari a 550 kW con il forno fusorio a induzione a media frequenza ABB ITMK 4000, della capacità pari a 2.000 kg e produttività da 1.200 kg a 1.500 kg/h. La potenza massima del forno è di 1.250 kW (250 Hz).

Il forno è munito di celle di carico e del coperchio ad inclinazione. Sull'involucro del forno è sistemato anche il coperchio di aspirazione ad inclinazione, che impedisce le perdite di calore e permette l'aspirazione dell'aria di scarico durante il procedimento di fusione. Quando il coperchio del forno è spostato, i gas di scarico vengono aspirati tramite la cappa di aspirazione. I gas di scarico si smaltiscono tramite il filtro a maniche esistente, della capacità pari a 30.000 m³/h, e quindi tramite il condotto di scarico Z1-Filtro IKV 3,2-fonderia, nell'atmosfera.

Il forno è azionato dal sistema idraulico, ossia dall'aggregato idraulico di potenza pari a P,5 kW e p=100 bar. Il media di funzionamento è l'olio idraulico.

Con la sostituzione del forno fusorio ad induzione si sostituirà anche il trasformatore che alimenta il forno. Il trasformatore integrato sarà ad olio, tipo: GBAS1-1600, n. VDE0532, con potenza elettrica pari a 1.480 kVA, con conversione di 20/1 kV. Il trasformatore si raffredda tramite l'olio, che non contiene PCB.

Il raffreddamento del forno è assicurato tramite il circuito ad acqua primario e il circuito ad acqua secondario. Il circuito ad acqua secondario (sistema di raffreddamento a circuito) sarà raffreddato tramite la torre di raffreddamento EWK 324/09 con potere di raffreddamento pari a 425 kW, che sostituisce la torre di raffreddamento IMP 450 R6 con potere di raffreddamento pari a 174 kW, e sarà sistemato sullo spiazzo del tetto sovrastante la fonderia. Il regime di temperatura del liquido refrigerante è di 26/36°C.

La descritta ricostruzione del sistema di raffreddamento a circuito comporta la modifica del potere nominale complessivo del flusso di raffreddamento e riscaldamento smaltito, precisamente da 1.539 kW a 1.790 kW. La ricostruzione non comporta la modifica della quantità annua massima di acque reflue.

BOZZA DELLA DECISIONE QUALORA VENGA ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA PARTE NEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

Per il raffreddamento del sistema elettronico del forno si integrerà un refrigeratore raffreddato ad aria 36/17, con potere di raffreddamento pari a 30 kW. Il refrigeratore sarà sistemato sullo spiazzo del tetto sovrastante le stazioni di pompaggio. Il liquido refrigerante nel sistema di raffreddamento corrisponde al 65% di acqua e al 35% di glicole etilenico, il che previene i danni causati dal congelamento nel periodo invernale.

La tassa amministrativa, in base ai numeri di tariffa 1 e 3 della Legge sulle tasse amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 42/07-ZUT-UPB3, 126/07 in 88/10), ammonta ad EURO 17,73 ed è stata pagata.

Avvertenza: Contro la presente Decisione si può presentare ricorso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Dunajska cesta 48, Ljubljana, entro 15 dalla sua consegna. Il ricorso deve essere presentato per iscritto o messo a verbale presso l'Agenzia del Territorio della Repubblica di Slovenia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Per il ricorso si paga la tassa amministrativa pari ad EURO 15,49. Il pagamento della tassa amministrativa si esegue in contanti, con moneta elettronica o con altri strumenti di pagamento validi, presentando la conferma di pagamento.

Qualora si esegui il pagamento della tassa amministrativa sul sottoconto MOP-Agenzia dell'ambiente della RS, l'importo relativo alla tassa amministrativa-statale (scopo del pagamento) si versa sul conto n. 0110 0100 0315 637, con riferimento: 11 25232-7111002-35407010.

Responsabile della procedura:
Tone Kvasič, ing. laureato in ingegneria elettronica
Il segretario

Tanja Dolenc, ing. laureata in ingegneria edile
La direttrice dell'Ufficio per la protezione dell'ambiente e della natura

Da consegnare a:
- Livarna Gorica d.o.o., Cesta IX. Korpusa 116, 5250 Solkan (personalmente)

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 61 e del comma 4 dell'articolo 74 della Legge ZVO-1 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A e 70/08), inviare a:

- Comune di Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ispettorato per l'Ambiente e il Territorio della Repubblica di Slovenia, Ispezione per l'Ambiente, Dunajska 47, 1000 Ljubljana
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana